N. 63304 Rep. N. 28100 Fasc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno 2024 duemilaventiquattro il giorno 30 trenta del mese di maggio.

In Codogno, via Vittorio Emanuele n.98, nel mio studio.

Davanti a me dottor Donato Rubinetti Notaio in Codogno, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Sono personalmente comparsi i signori:

- **Bignamini Gianfranco**, nato a Codogno il giorno 26 marzo 1954, domiciliato a Corno Giovine frazione Mezzano Passone di Sopra n. 14, codice fiscale BGN GFR 54C26 C816I
- **Vitali Nadia**, nata a Milano il giorno 3 maggio 1963, domiciliata a Codogno vicolo Alessandro Lamarmora n. 1, codice fiscale VTL NDA 63E43 F205K
- **Barcellini Gianpiero**, nato a Terlizzi il giorno 19 giugno 1985, domiciliato a Codogno via Pola n. 9, codice fiscale BRC GPR 85H19 L109N

Persone della cui identità personale sono certo.

E quivi i comparenti, previa dichiarazione di essere di cittadinanza italiana, dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

"FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI INDIPENDENTI"

enunciabile anche "FI-SI"

L'Associazione ha sede in Codogno, via Giovanni Pascoli n.1/D.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che hanno obiettivi comuni con lo scopo sociale dell'associazione.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Costituisce attività primaria il proselitismo finalizzato alla tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni lavorative, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati e dei cittadini, sul fondamento della Costituzione Antifascista Italiana, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta il confronto tra produzione e lavoro, con Governi, Regioni e Comuni.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità nel mondo del lavoro pubblico e privato, e nella vita sociale.

Per un miglior raggiungimento dello scopo, l'Associazione si propone di:

- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, di tutti gli iscritti, e non, con assoluta obiettività e libertà, nei confronti di enti pubblici e privati, siano essi locali, regiona-

li, nazionali, comunitari, internazionali;
- nel privato, riattivare i CdF (consigli di fabbrica) e, nel pubblico, contrastare il modello RSU;
- gestire, direttamente o in convenzione con gli enti di formazione e organizzare attività culturali, artistiche, sportive, e ricreative, promuovere riunioni, convegni, atti congressuali; per queste finalità la FI-SI potrà promuovere e/ o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimentari, spacci e acquisti collettivi di generi alimentari, attività di gestione di impianti sportivi, cineforum, e proiezioni di audiovisivi, e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- partecipare alle consultazioni ed alle trattative, locali, regionali, nazionali e decentrate, per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, della sanità, dell'università, della scuola, delle regioni ed autonomie locali, degli enti pubblici non economici e altri settori pubblici e privati; firmare i CCNL pubblici e privati;
- elaborare e proporre rinnovi contrattuali, studi di politica sindacale, del lavoro, della vita sociale;
- svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e socio-sanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
- promuove una scuola quadri sindacale;
- sviluppare la crescita culturale e politica, anche con strumenti di informazione e servizi di carattere editoriale;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, in sede sia giudiziale sia stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 e dell'art. 6 (modificativo dell'art. 2113, comma quarto, c.c.), della L. 11 agosto 1973, n. 533 e delle altre leggi vigenti;
- divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, radio, tv, anche per via telematica, di cui può essere editrice.

Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.

Per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la associazione può servirsi di soggetti terzi, anche aventi personalità giuridica.

L'Associazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e dagli stessi firmato con me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" per formarne parte integrante e sostanziale.

A comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati, per il primo triennio, i signori Bignamini Gianfranco, Vitali Nadia e Barcellini Gianpiero, e di essi Bignamini Gianfranco viene nominato Presidente e Vitali Nadia Vice Presidente.

La quota di iscrizione dei soci per il primo anno viene fissata in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero), che tutti i soci dichiarano di aver già versato in contanti in data oderina. Pertanto il fondo comune iniziale è di Euro 600,00 (seicento virgola zero zero).
Il primo esercizio finanziario si chiuderà al 31 dicembre 2024.
Spese e tasse del presente atto sono a carico della Associazione.
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato, di cui ho dato lettura ai comparsi che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore 18,45.
Consta l'atto di due fogli scritti per cinque intere pagine e della sesta fin qui.
F.to: Bignamini Gianfranco
" Vitali Nadia
" Barcellini Gianpiero
" DR DONATO RUBINETTI NOTAIO

* * * * *

ALLEGATO "A" AL N. 63304/28100 DI REPERTORIO

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE
E' costituita, una Confederazione di associati sindacali denominata FEDERAZIONE INTERNAZIONALE SINDACATI INDIPENDENTI enunciabile anche FI-SI, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana Antifascista, con sede legale in Codogno.
La FI-SI svolge attività sindacale autonoma, libera, democratica, antifascista, associando Lavoratrici e Lavoratori pubblici e privati, pensionati, disoccupati, studenti, precari, per tutelarne gli interessi individuali e collettivi.
ART. 2 FINALITÀ
L'associazione non ha scopo di lucro.
In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Costituisce attività primaria il proselitismo finalizzato alla tutela dei diritti e lo sviluppo delle condizioni lavorative, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati e dei cittadini, sul fondamento della Costituzione Antifascista Italiana, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzeranno di volta in volta il confronto tra produzione e lavoro, con Governi, Regioni e Comuni.
Essa opera senza scopo di lucro e con finalità nel mondo del lavoro pubblico e privato, e nella vita sociale.
ART. 3 SOCI
Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
ART. 5
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione sindacale;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi sociali e direttivi ed alla firma di contratti di lavoro oppure di accordi territoriali, regionali, nazionali dell'Associazione.
ART. 6
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo mensile.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera della segreteria generale e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
ART. 7 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L'iscritto può disdire la tessera sindacale ogni mese dell'anno, senza penalità. Le dimissioni dal sindacato vanno inviate con disdetta al sindacato di appartenenza ed al proprio datore di lavoro.
ART. 8 SCOPI
Per un miglior raggiungimento dello scopo, l'Associazione si propone di:
- difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi sia individuali, di tutti gli iscritti, e non, con assoluta obiettività e libertà, nei confronti di enti pubblici e privati, siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali;
- nel privato, riattivare i CdF (consigli di fabbrica) e, nel pubblico, contrastare il modello RSU;
- gestire, direttamente o in convenzione con gli enti di formazione e organizzare attività culturali, artistiche, sportive, e ricreative, promuovere riunioni, convegni, atti congressuali; per queste finalità la FI-SI potrà promuovere e/ o ge-

stire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione di bevande ed alimentari, spacci e acquisti collettivi di generi alimentari, attività di gestione di impianti sportivi, cineforum, e proiezioni di audiovisivi, e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- partecipare alle consultazioni ed alle trattative, locali, regionali, nazionali e decentrate, per i rinnovi, gli aggiornamenti, le integrazioni della contrattazione relativa al personale delle amministrazioni pubbliche contemplate dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, della sanità, dell'università, della scuola, delle regioni ed autonomie locali, degli enti pubblici non economici e altri settori pubblici e privati; firmare i CCNL pubblici e privati;
- elaborare e proporre rinnovi contrattuali, studi di politica sindacale, del lavoro, della vita sociale;
- svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza sociale e sociosanitaria, alla previdenza, al tempo libero dei soci;
- promuove una scuola quadri sindacale;
- sviluppare la crescita culturale e politica, anche con strumenti di informazione e servizi di carattere editoriale;
- tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, in sede sia giudiziale sia stragiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 411 e dell'art. 6 (modificativo dell'art. 2113, comma quarto, c.c.), della L. 11 agosto 1973, n. 533 e delle altre leggi vigenti;
- divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, radio, tv, anche per via telematica, di cui può essere editrice.
Ogni altra azione utile per la realizzazione degli scopi prefissi.
Per le attività comunque strumentali al raggiungimento degli scopi statutari di cui sopra la associazione può servirsi di soggetti terzi, anche aventi personalità giuridica.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.
ART. 10 RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internaziona-

li;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi);
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Le strutture territoriali sono dotate di un fondo regolamentato d'accordo tra il segretario generale e il segretario territoriale, ogni anno, in base alla organizzazione territoriale oppure regionale.

ART. 11 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Ogni sede territoriale e regionale ha l'obbligo di inviare alla sede nazionale il proprio bilancio entro il 1 marzo dell'anno successivo.

ART. 12 STRUTTURE ED ORGANISMI

Le strutture della FI-SI si dividono in Nazionali, Regionali, Territoriali, ed i rispettivi organismi statutari sono i seguenti:
- Congresso Nazionale
- Segretario Generale
- Segreteria Nazionale di Confederazione
- collegio dei probiviri
- collegio dei revisori

Strutture Regionali e Territoriali:
- Segretario Regionale Confederale
- Segreteria Regionale
- Segretario Territoriale di Confederazione
- Segretaria Territoriale di Confederazione
- Dirigenti Sindacali di base.

ART. 13 CONGRESSO NAZIONALE - SEGRETARIO GENERALE

Il congresso nazionale è il massimo organo della confederazione. Esso è composto dai delegati che risulteranno eletti sulla base dei voti ottenuti nei congressi regionali e territoriali. Il congresso nazionale si riunisce ogni 4 anni e il segretario generale alla scadenza elaborerà il regolamento congressuale, che sarà votato dalla segreteria confederale nazionale con il contributo dei territoriali. Il segretario generale è eletto dal congresso nazionale ed è il legale rappresentante della confederazione e la rappresenta a tutti gli effetti di legge; in caso di sua assenza od impedimento, egli è sostituito da un membro della segreteria nazionale di confederazione.

Il segretario Generale:
- coordina l'attività della segreteria Nazionale;
- convoca la segreteria Nazionale;
- firma i CCNL di lavoro pubblici e privati;
- tratta con gli enti e le organizzazioni pubbliche e private;
- convoca il congresso nazionale.

ART. 14 SEGRETERIA DI CONFEDERAZIONE

La segreteria nazionale di confederazione è un organo operativo che può deliberare in merito all'attività della confederazione.

Il numero dei componenti varia da 3 a 15, in base alle decisioni del congresso nazionale.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

ART. 16 SEGRETERIA GENERALE

Il segretario generale e la Segreteria nazionale di confederazione costituiscono, insieme, la Segreteria Nazionale; ratificano gli atti ed i provvedimenti assunti dal segretario generale nella prima riunione utile; qualsiasi decisione organizzativa va concordata con i regionali e i territoriali.

La Segreteria Generale, dopo avere ricevuto i bilanci regionali e territoriali, predispone il bilancio preventivo ed il resoconto consuntivo da sottoporre ai regionali e territoriali.

ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio è composto da cinque componenti eletti o nominati dai territoriali e devono deliberare un regolamento del Collegio dei revisore dei conti.

ART. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri eletti dai segretari Regionali e Territoriali, e devono elabo-

rare un regolamento

ART. 19 SEGRETERIA REGIONALE

La Segreteria Regionale e il Segretario Regionale vengono elette dalle segreterie territoriali e dal segretario generale, hanno compiti sindacali e politici della propria regione, hanno il compito di coordinare le trattative regionali e territoriali, pubbliche e private; sono convocate dal Segreteria Regionale, ed anche dalla Segreteria Generale.

ART. 20 ORGANISMI OPERATIVI

Sono organismi operativi che raccolgono tutti i referenti di organizzazione nominati nelle aziende, pubbliche e private, su indicazione delle Segreterie Territoriali e Regionali, con atto del segretario generale FI-SI, i dirigenti sindacali, i R.S.A., ed i Terminali Aziendali.

ART. 21 ASSEMBLEE CONGRESSI TERRITORIALI E REGIONALI

E' fatto obbligo ai Segretari Territoriali e Regionali di convocare gli iscritti almeno una volta l'anno per illustrare le linee politiche sindacali ed approvare i bilanci territoriali e regionali. Il regolamento di tali procedure deve essere fatto sia dalle Segreterie Territoriali sia dalle Regionali.

Per i congressi vale il regolamento emanato dal Segretario Generale.

ART. 22 AUTONOMIA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA

Le strutture territoriali e regionali della FI-SI, istituite regolarmente a norma dello statuto con il proprio codice fiscale, sono giuridicamente e amministrativamente autonome; hanno l'obbligo di far votare i bilanci e di inviarli alla Segreteria Nazionale. Inoltre hanno l'obbligo di tenere conservati tutti gli atti deliberati

ART. 23 ADESIONI CONFEDERALI E PATTI FEDERATIVI

La FI-SI può aderire a confederazioni sindacali. Per le sue finalità la FI-SI può stipulare patto federativo con altre federazioni di altri comparti del pubblico impiego o del lavoro privato aderenti (o in accordo) con la medesima confederazione a cui afferisce.

Essa, nello stesso ambito, può inoltre aderire ad enti di diversi comparti o di livello europeo.

ART. 24 DELEGHE DI RITENUTA E TESSERE ASSOCIATIVE

Le deleghe per le ritenute sindacali sono rilasciate dagli associati su modello unico di tesseramento deliberato dalla segreteria generale. Esso sostituisce i singoli modelli precedentemente in vigore. Agli associati verrà rilasciata, dal segretario generale, la rispettiva tessera.

Le strutture nazionali, regionali e territoriali sono finanziate mediante quota parte dei contributi raccolti. La raccolta dei contributi è centralizzata.

Una parte di essi viene riversata alle strutture regionali e territoriali, in base alla propria organizzazione, e riconfermata o rivalutata ogni anno in accordo tra le strutture e il segretario generale, sentita la segreteria generale.

ART.25 CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

La FI-SI adotta i codici di autoregolamentazione sul diritto di sciopero, pubblico e privato, in base ai CCNL di categoria, alle leggi regionali e nazionali ed agli accordi quadro e modifiche istituzionali.

ART 26 MODIFICHE STATUTARIE

Le stesura e l'approvazione delle modifiche statutarie sono di competenza della segreteria generale, che ha l'obbligo di portarle al consiglio nazionale, formato dai segretari regionali e territoriali per la retifica entro 60 giorni. Qualora non ratificate le modifiche decadono.

ART 27 REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE

E' prevista l'adozione di uno o più regolamenti d'attuazione del presente statuto. La stesura dei regolamenti e delle modifiche ai medesimi sono di competenza del segretario generale, con l'obbligo di discuterne con i segretari regionali, territoriali e nazionali. Essi non necessitano di atto notarile e sono resi noti agli associati mediante pubblicazione sul sito nazionale della FI-SI ed inviate alle strutture.

I regolamenti di attuazione disciplineranno, fra l'altro, i diritti e doveri degli associati, le nomine e tutta la vita e l'organizzazione del sindacato nazionale, regionale, territoriale, e nei posti di lavoro.

Art 28 LOGO DELLA FI-SI

Il logo della FI-SI è rappresentato da un rettangolo rosso con stella a 5 punte gialla; alla estrema sinistra parte un tricolore con tre diverse gradazioni di colore, che rappresentano la bandiera italiana; nella parte centrale, sullo sfondo in giallo riporta per esteso il nome "Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti" (FI-SI).

F.to: Bignamini Gianfranco
" Vitali Nadia
" Barcellini Gianpiero
" DR DONATO RUBINETTI NOTAIO

* * * * *

Registrato a Lodi il 06/06/2024 N. 3914 Serie 1T
Esatti Euro 245,00.
Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge.
Codogno, 6 giugno 2024



8